



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE(GE)

COMANDO POLIZIA LOCALE

P.za Mazzini, 46-16038 Santa Margherita Ligure(GE)

P.I.00172160996

☎ Tel.n.0185 /205450

fax n. 0185/286981

<http://www.comunesml.it>

R.G.O. 63

PROT. P.L. 29/12

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

VIA GAVE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che via **Gave** è strada comunale inserita nell'ambito del Parco Naturale Regionale di Portofino e che per tale motivo la circolazione veicolare è rigorosamente regolamentata al fine di tutelare l'integrità dell'ambito naturale, pur contemperando le esigenze di salvaguardia del territorio con quelle di conservazione e sviluppo delle attività agricole della zona;

ATTESO che con ordinanza sindacale n. 6640 in data 2 luglio 1998 si era provveduto ad individuare le categorie di veicoli autorizzabili al transito nella strada in parola, previa autorizzazione quinquennale da rilasciarsi a cura del Comando Polizia Municipale, nel rispetto della deliberazione del Consiglio Ente Parco in data 26.11.1996;

CONSIDERATO che a distanza di anni dal provvedimento di cui al punto precedente si è avuta una sensibile evoluzione dei veicoli e che dunque si rende necessario procedere ad un aggiornamento della disciplina in parola anche al fine di orientare gli utenti dell'ambito tutelato, valutazione condivisa sia dall'Ente Parco quanto dall'Amministrazione Comunale nonché dalla "Associazione per Il Monte di Portofino";

PRESO ATTO che nella riunione tenutasi in data 23 gennaio 2012 presso l'Ente sopra richiamato si è convenuto circa l'ammissibilità di transito per i veicoli generalmente denominati "Quad" nonché per i veicoli elettrici sulla scorta della considerazione che i primi risultano essere motoveicoli a quattro ruote che seppur dotati di motore termico superiore a 200 cc. risultano avere caratteristiche molto simili ai veicoli agricoli, con elevata capacità di marcia in salita anche a velocità ridotta e dimensioni in larghezza contenute, mentre i secondi oltre ad avere caratteristiche di spunto notevoli risultano ideali per l'impatto "zero" che gli stessi hanno in materia di inquinamento atmosferico ed ambientale;

VALUTATO che la carreggiata in esame presenta dimensioni ridotte, tali da non consentire il contemporaneo transito veicolare e la sosta lungo il margine della stessa, comportando, di fatto, la commistione tra traffico veicolare regolamentato a senso unico alternato, e quello pedonale;

PRESO ATTO dunque, alla luce delle superiori valutazioni ed in attesa di più precisa disciplina ammettere i veicoli elettrici con larghezza massima pari a cm. 140;

RITENUTO dunque procedere in via sperimentale - in attesa di disciplina definitiva- nella direzione sopra indicata ampliando le tipologie di veicoli ammesse al transito in via Gave, avendo riguardo a garantire, per quanto possibile, la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale, in modo da assicurare contestualmente la pubblica e privata incolumità;

ATTESO che il Consiglio dell'Ente Parco Portofino, riunito nella seduta del 16.02 u.s., ha valutato positivamente la proposta in ordine alla modifica della disciplina di accesso a via Gave, secondo quanto sopra illustrato, come da comunicazione prot. n. 5313 in data 21.2.2012, mantenuta in atti;

VISTI gli artt. 5,6,7 e 39 del D.Lvo 30.04.1992, n. 285 e ss. mm. ii ;
VISTO il D.Vlo 267/2000;
VISTO il Regolamento di fruizione del Parco di Portofino:

ORDINA

1) Per quanto in premessa ad integrazione del precedente provvedimento n. 6640 in data 2.7.1998, a decorrere dalla data odierna, in via sperimentale, in via Gave è consentito, previa autorizzazione rilasciata nelle prescritte modalità dal Comando di P.M., il transito ai motoveicoli tipo "quad" nonché ai veicoli elettrici aventi larghezza massima pari a cm. 140.

2) Sono inoltre ammessi al transito in via Gave, senza necessità di autorizzazione, i mezzi di soccorso e assistenza sanitaria nei soli casi di urgenza nonché i mezzi antincendio e di enti civili e militari in caso di urgente ed inderogabile necessità.

3) I mezzi di servizio delle Pubbliche Amministrazioni preposte alla vigilanza ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. 12/95, dell'Amministrazione comunale, degli enti gestori di servizi di pubblica utilità e dell'Ente parco, possono circolare senza autorizzazione nello svolgimento dei compiti d'ufficio e dei servizi assegnati.

Manda a dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, orizzontale e verticale, a cura del servizio segnaletica del Comune.

Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area di Staff 1 – Polizia Urbana e controllo del Territorio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

In applicazione del D. Lgs. 9 luglio 2010 n. 104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova o in alternativa entro 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d. P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

E' fatto obbligo chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li **23 FEB. 2012**

IL COMANDANTE
(Dott. Mauro MUSSI)